



Consulting & Trust s.r.l.

## **Proroga versamenti**

### **(sintesi)**

Con apposito D.P.C.M. 9.06.2015 è stata disposta la **proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore**. Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono ordinariamente fissati al 16.06.2016; quindi, non solo l'Irpef e l'Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, le imposte patrimoniali (Ivie e Ivafe), i contributi previdenziali, nonché il diritto annuale alla Camera di Commercio.

**SOGGETTI  
NON  
INTERESSATI  
DALLA  
PROROGA**

- Non possono beneficiare della proroga i soggetti non interessati dagli studi di settore, quali:
  - le persone fisiche, non titolari di partita IVA;
  - i soggetti tenuti all'applicazione dei parametri e comunque i contribuenti per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore, compresi gli enti non commerciali in regime L. n. 398/1991 soggetti a Ires;
  - gli imprenditori agricoli o coltivatori diretti in possesso di partita IVA, titolari esclusivamente di reddito agrario;
  - i soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569;
  - i soci di S.r.l. non trasparenti (ad eccezione dei contributi previdenziali).

Tavola n. 1

Scadenze dei versamenti dopo la proroga

Contribuenti interessati <sup>3</sup>				Attività con studi di settore	Ordinarie scadenze		Nuove scadenze (con proroga)	
					Senza interessi	Con interessi	Senza interessi	Con interessi
Persone fisiche	Privati <sup>1-4</sup>			----	<b>16.06.2016</b>	<b>18.07.2016</b>	----	----
	Titolari di partita IVA			No <sup>1</sup>				
Società di persone	---			Si <sup>2</sup>	16.06.2016	18.07.2016	<b>6.07.2016</b>	<b>22.08.2016</b>
				No <sup>1</sup>	<b>16.06.2016</b>	<b>18.07.2016</b>	-----	-----
Società di capitali  Esercizio solare	Approvazione del bilancio	Entro 120 giorni	30.04.2016	No <sup>1</sup>	<b>16.06.2016</b>	<b>18.07.2016</b>	-----	-----
				Si <sup>2</sup>	16.06.2016	18.07.2016	<b>6.07.2016</b>	<b>22.08.2016</b>
		Entro 180 giorni per particolari	31.05.2016	No <sup>1</sup>	<b>16.06.2016</b>	<b>18.07.2016</b>	-----	-----
				Si <sup>2</sup>	16.06.2016	18.07.2016	<b>6.07.2016</b>	<b>22.08.2016</b>
		28.06.2016		---	<b>18.07.2016</b>	<b>22.08.2016</b>	-----	-----
Note	<p>1. Per contribuenti minimi e i soggetti che <b>partecipano a società di persone, società di capitali trasparenti, associazioni e collaboratori di imprese familiari</b>, i quali svolgono attività economiche soggette agli studi di settore il <b>termine è prorogato al 6.07.2016</b> senza interessi, ovvero al 22.08.2016 con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>2. Con ricavi inferiori a € 5.164.569 e tenuti, in base ai termini ordinari, a effettuare i versamenti entro il 16.06.2016.</p> <p>3. Per i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi e Irap; sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni e non solo l'Irpef e l'Ires.</p> <p>4. <b>Per i soci di S.r.l. non trasparenti esercenti attività soggette agli studi di settore</b>, iscritti alla Gestione Ivs, la proroga riguarda i soli contributi previdenziali (<b>Ris. Ag. Entrate n. 173/E/2007 e 59/E/2013</b>).</p>							



Consulting & Trust s.r.l.



## Principali adempimenti mese di luglio 2016

<b>Mercoledì 6 luglio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Unico 2016<sup>1</sup></b> - Termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap per tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.
	<b>Rivalutazione beni d'impresa</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione, senza maggiorazione, dell'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti interessati dagli studi di settore in relazione alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014 (art. 1, cc. 889-896 L. 208/2015).
	<b>Diritto annuale C.C.I.A.A.</b>	<b>Versamento<sup>1</sup></b> - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese interessate dagli studi di settore, già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
<b>Giovedì 7 luglio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. 730</b> - Entro il 7.07.2016 il contribuente presenta al proprio sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille dell'Irpef. Il D.P.C.M. 24.05.2016 proroga al 23.07.2016 il termine per la consegna del mod. 730, a condizione che il Caf o il professionista abbia trasmesso alla data del 7.07.2016 almeno l'80% dei modelli precompilati ovvero ordinari (G.U. 13.06.2016, n. 136).
<b>Sabato<sup>2</sup> 16 luglio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Unico 2016</b> - Termine per effettuare il versamento del saldo 2015 e/o del 1° acconto 2016 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. <b>Modello Irap 2016</b> - Termine di versamento del saldo 2015 e del 1° acconto 2016 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore), con la maggiorazione.
	<b>Diritto annuale C.C.I.A.A.</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
	<b>Inps</b>	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2015 e acconto 2016 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore. <b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2015 e del 1° acconto per il 2016, con la maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore.
<b>Lunedì 25 luglio</b>	<b>IVA</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e trimestre precedente.



Consulting & Trust s.r.l.

<b>Domenica<sup>2</sup> 31 luglio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Modello 770 Semplificato e Ordinario</b> - Termine di presentazione telematica del modello 770/2016 Semplificato e del modello 770/2016 Ordinario.
	<b>Certificazione Unica</b>	<b>Presentazione</b> - L'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7.03.2016 senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770 (Circ. Ag. Entrate 12/E/2016).
	<b>IVA</b>	<b>Rimborsi</b> - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2016, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.